



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA - 3° Sezione Lavoro -

Il Giudice del lavoro dr.ssa AnnaMaria Lionetti all'udienza del 12.5.2025 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n°36897\2024 del r. g. lav. e vertente

TRA

Fontani Emanuele rapp.to e difeso dagli avv.ti A. Preteroti, R. Cervini e S. Longo in virtù di procura in calce al ricorso

Ricorrente

E

SO.G.I.N. s.p.a. in persona del legale rapp.te p.t. rapp.ta e difesa dagli avv.to R. De Luca Tamajo, R. Toffoletto, A. Bottini, C. Palumbo, S. Perazzelli in virtù di procura in calce alla memoria di costituzione

Convenuta

OGGETTO: impugnativa di licenziamento

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Ricorso

Con ricorso depositato in data 14.10.2024 Fontani Emanuele esponendo che aveva lavorato alle dipendenze della SO.G.I.N. s.p.a., società istituita dal Enel con il compito di gestire lo smantellamento delle centrali nucleari e la conclusione del ciclo del combustibile, dal 15.10.2007, che nel periodo dedotto aveva rivestito i ruoli di amministratore delegato, di responsabile della prevenzione corruzione e trasparenza (RPCT) "ad interim", che dopo aver segnalato all'azionista il mancato riconoscimento dei costi da parte di ARERA in relazione alla somma di E.38,8 milioni spese in relazione al DNPT (deposito nazionale dei rifiuti radioattivi e del parco tecnologico correlato), aveva istituito un gruppo di progetto interno costituito da n. 4 componenti con il



compito di "verificare la documentazione relativa alle fasi di acquisizione ed esecuzione dei contratti di appalto stipulati per realizzare le attività afferenti il Deposito nazionale - Parco Tecnologico, ivi incluse le relative campagne di comunicazione e informazione; proporre l'adozione delle conseguenti valutazioni contabili, preliminari al progetto di Bilancio di esercizio 2020, valutandone anche gli aspetti regolatori; valutare la situazione contrattuale ad oggi vigente, per assumere le necessarie decisioni, valutandone gli impatti economici e bilancistici" , che ARERA aveva disposto verifiche interne ed un'ispezione relativa ai contratti DNPT, che ARERA aveva comunicato a Sogin i risultati di tali verifiche in data 19.10.2021 riscontrando una serie di profili di criticità tali da escludere il riconoscimento totale o parziale dei relativi costi, che le gravi irregolarità e le criticità riscontrate all'esito della verifica della "task force" con riferimento ai contratti stipulati da SOGIN per l'approvvigionamento di beni e servizi e relative procedure seguite, afferenti al DNPT, avevano determinato il CdA di SOGIN, supportato da specifico parere legale anche in materia giuslavoristica, di avviare appositi procedimenti disciplinari a carico dei Responsabili delle Funzioni/Divisioni coinvolti nelle predette attività, che a seguito di contestazione disciplinare il ricorrente in data 1.3.2024 era stato licenziato per giusta causa, che le contestazioni sono relative:

alla mancata effettuazione di "verifiche propedeutiche", di asserita competenza dell'AD di SOGIN, circa la corretta "qualificazione" del rapporto/relazione, prodotta dalla Task Force in termini di formale segnalazione dell'allora vigente art. 54-bis del d.lgs. n. 165/2001, alla "mancata valutazione" da parte dell'AD di una pretesa "ineseguibilità" di uno specifico contratto di appalto, stante l'asserita "indisponibilità" delle aree su cui effettuare gli interventi sino al 2025,

al mancato rispetto - da parte dell'Ing. Fontani unitamente al Dott. CERCIELLO RENNA, in qualità all'epoca di Direttore della Funzione "Procurement & Contract" e di Direttore ad interim della



funzione "Legale e Societario" della SOGIN - delle procedure di affidamento di una serie di incarichi professionali, peraltro di modesta entità economica, in presunta violazione di apposita istruzione operativa interna (la n. GE Q 00292), che le contestazioni non sono fondate, che le valutazioni sulla natura, funzione, scopo ed oggetto della Segnalazione/Rapporto ricevuto dal CdA sono state effettuate non certo dal solo AD, bensì da tutti i componenti del Consiglio al quale la segnalazione era stata trasmessa del ricorrente con l'avallo ed il sostegno tecnico-giuridico di Autorità e professionisti esterni, che il CdA della SOGIN, nella seduta del 4 novembre 2021 aveva dato mandato all'Ing. Fontani di inviare formale contestazione degli addebiti al personale interessato dalla vicenda, di informare l'Azionista e la Corte dei Conti della vicenda occorsa e del potenziale mancato riconoscimento dei costi relativi al DNPT, di comunicare all'ANAC la Segnalazione pervenuta dalla Task Force, in forza delle previsioni di cui all'art. 54-bis del D.lgs. n. 165/2001, di inviare un esposto all'Autorità Giudiziaria, che il Tar Lazio con la richiamata pronuncia aveva confermato la natura di segnalazione ex art. 54-bis d.lgs. n. 165/2001 del rapporto\segnalazione, che quanto alla seconda contestazione, a seguito del completamento del processo di verifica l'ing. STIGLIANO (RUP per la realizzazione dell'opera) aveva attestato "l'accessibilità, parziale o totale, alle aree interessate ai lavori presumibilmente entro Settembre 2023 La conseguente realizzabilità del progetto", che la Sogin non aveva sollevato alcuna contestazione nei confronti degli ing. Stigliano, Lo Giudice e Mariani, che quanto alla terza contestazione, il ricorrente ha ricoperto la "Funzione Legale e Societario" della SOGIN ad interim dal 17 dicembre 2021 sino al 21 giugno 2022, che egli nel periodo in oggetto non aveva il compito di effettuare le verifiche propedeutiche al conferimento dell'incarico al professionista esterno e che alcuni degli incarichi indicati nella contestazione erano stato conferiti successivamente alla cessazione dell'incarico relativo alla funzione legale, che il



licenziamento ha natura ritorsiva essendo il ricorrente soggetto segnalante ai sensi dell'art. 17 del D.lgs. n. 24/2023, come da informativa dallo stesso inviata ad ANAC, che esso costituisce indebita reazione alla denuncia querela nei confronti del Sig. Alessandro CICERO per il contenuto diffamatorio degli articoli di quest'ultimo pubblicati, che altri dirigenti Sogin che avevano querelato quest'ultimo erano stati destinatari di procedimenti disciplinari, che in ragione del mancato godimento dei 110 giorni di ferie l'Ing. Fontani ha maturato il diritto ad una indennità sostitutiva delle ferie non godute, e/o risarcitoria, pari ad €.45.562,13, che grava sulla società convenuta l'onere di provare la legittimità del recesso ai sensi dell'art.17 co.2 d.lgs.n.24, che il licenziamento è nullo in applicazione di tale normativa sopravvenuta, che in subordine, sussiste il diritto alla reintegrazione del ricorrente ai sensi dell'art.54 bis d.lg. n.165\2001, che in ulteriore subordine, il licenziamento è nullo ai sensi dell'art.1 co.7 l.n.190\2012, che in estremo subordine il licenziamento è nullo in quanto ritorsivo, che il licenziamento è illegittimo per violazione dell'art.7 l.n.300\1970, ha chiesto di accertare la nullità ovvero la ritorsività del licenziamento intimato in data 1.3.2024 e di condannare la società convenuta a reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro già occupato nonché al risarcimento del danno in misura pari alle retribuzioni, commisurate all'ultima retribuzione globale di fatto percepito e in subordine alla retribuzione utile per il calcolo del t.f.r. e comunque nella misura non inferiore a n.5 mensilità maturate dalla data dell'illegittimo recesso alla reintegrazione ed al pagamento dei contributi assistenziali e previdenziali e, in subordine, accertare l'illegittimità del licenziamento e condannare la convenuta al pagamento della indennità supplementare, prevista dal vigente CCNL dei Dirigenti del Settore Industria, nella misura pari a 24 mensilità della retribuzione globale di fatto percepita dal dirigente all'atto del licenziamento per un importo complessivo lordo pari ad € 407.550,24, ovvero nella diversa misura, maggiore o minore, ritenuta di giustizia.



In ogni caso, previo accertamento della ingiustificatezza del licenziamento, di cui alla comunicazione del 01 marzo 2024, per i motivi meglio esposti nella parte in diritto alla lett. "C" del presente atto, la società convenuta al pagamento della Indennità Sostitutiva del Preavviso, per un importo complessivo lordo pari ad € 203.775,16, ovvero nella diversa misura, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, **in ogni caso, condannare la SO.G.I.N. S.p.A. al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 45.562,13 a titolo di indennità di ferie non godute, ovvero a titolo risarcitorio, oltre accessori di legge e spese di giudizio.**

Memoria di costituzione

Si è costituita So.G.I.N. s.p.a. eccependo: che dal 2 ottobre 2023 alla cessazione del rapporto di lavoro con Sogin l'Ing. Fontani aveva ricoperto il ruolo di Responsabile Disattivazione Bosco Marengo, coerentemente con il suo profilo professionale pregresso, che pertanto, non si è verificata alcuna ritorsione, che contrariamente alla posizione ricoperta in precedenza di *Operation Manager*, la posizione di Responsabile di un sito aziendale (e della sua disattivazione) ha comportato il riconoscimento di una responsabilità specifica in capo al ricorrente, che la relazione finale della "task force" qualora *riguardi il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza*, avrebbe dovuto essere inviata non al ricorrente bensì al C.d.A., all'Anac e all'autorità giudiziaria ai sensi della procedura interna di Sogin, che tale rapporto era stato inviato altresì ad Arera ed alla G.di F., che la qualificazione del rapporto in termini di *whistleblowing* aveva sortito l'effetto (voluto) di impressionare gli altri membri del CdA, tanto che, nel chiedere un approfondimento in merito alle azioni da intraprendere a tutela della Società (tra cui una verifica della fondatezza dei fatti riportati nella relazione), decidevano di non verbalizzare la discussione sul punto, che nelle richieste dei pareri ai professionisti esterni veniva data per presupposta la correttezza della qualificazione del rapporto della Task Force come rientrante nella materia del c.d. *whistleblowing*, che il ricorrente nella sua



qualità aveva tenuto un atteggiamento di acquiescenza acritica prestata posizione di ARERA in ordine alla contestata rimborsabilità dei costi dei contratti esaminati in sede di ispezione condotta con l'ausilio della G.di F. nonostante i vizi evidenziati all'esito della "due diligence" commissionata a Deloitte avrebbero dovuto essere da lui riconosciuti in qualità di Direttore *ad interim* della Direzione Legale e Societario e la conseguente decorrenza del termine decadenziale di impugnazione dei provvedimenti di ARERA, che il ricorrente non aveva svolto alcun controllo sugli esiti dell'attività della "task force", che il mancato coinvolgimento del RPCT dell'epoca in relazione ai fatti segnalati -dimostratosi privo di fondamento, come riconosciuto dall'odierno ricorrente - ha determinato la grave irritualità nella consegna della segnalazione ex art. 54-bis direttamente al CdA, che i procedimenti giudiziali promossi dai dipendenti licenziati a seguito dal ricorrente si erano conclusi con la dichiarazione di ingiustificatezza del licenziamento e la condanna di Sogin al pagamento dell'indennità supplementare, che nel procedimento penale contro l'avv.to Meola il GUP aveva affermato che la relazione della Task Force non era qualificabile come segnalazione ex art. 54 bis D.gs. 165/01, che, quanto alla seconda contestazione, con e-mail dell'8.2.2023 il RUP aveva rappresentato anche all'Ing. Fontani come l'imposizione ministeriale di prescrizioni per le opere propedeutiche alla realizzazione dell'ICPF rischiasse di "*bloccare ulteriormente i lavori delle attività propedeutiche per l'ICPF che ormai è già sul percorso critico*", che l'Ing. Fontani era pertanto stato notiziato delle criticità esistenti in un momento storico (febbraio 2023) in cui la gara era stata bandita, ma non ancora aggiudicata, che, quanto alla terza contestazione, le interlocuzioni con il professionista Zoppini sono avvenute essenzialmente a cura del ricorrente, nella sua veste di Direttore *ad interim* della Funzione Legale e Societario, e del Dott. Cerciello Renna in violazione della sopra menzionata istruzione operativa GE Q 00292, che la tempestività della contestazione è provata dal fatto che solo a



dicembre 2023, allorquando è stata resa nota la c.d. sentenza Meola, la Società ha avuto evidenza dei fatti contestati al ricorrente, che dopo la cessazione del rapporto di lavoro il ricorrente rilasciato una intervista alla testata giornalistica "on line" AGEEI fornendo dati e informazioni riservate in violazione del relativo obbligo di riservatezza, che non sussiste il diritto del ricorrente al pagamento dell'indennità per ferie non fruita poiché lo stesso aveva il potere di attribuirsi le ferie ed, inoltre, era stato inviato a programmare e smaltire le ferie pregresse, che il residuo di ferie è pari a n.85 giorni, che la normativa sul *whistleblowing* non trova applicazione inoltre il ricorrente non faceva parte della c.d. "task force" e, quindi, egli non potrebbe essere considerato un "segnalante" ai sensi dell'art. 54-bis D.Lgs. n. 165/2001, che il fatto contestato non attiene alle asserite segnalazioni svolte all'esito dei risultati della "task force", che la relativa segnalazione risale al mese di settembre 2021, epoca anteriore all'entrata in vigore dell'art.54 bis cit., che la contestazione rispetta i criteri di specificità e tempestività, che sussiste la giusta causa di licenziamento stante la gravità dei fatti contestati in relazione all'incarico apicale attribuito al ricorrente, che i fatti contestati sono idonei quantomeno a configurare sussiste la giustificatezza del licenziamento, ha chiesto il rigetto delle domande, vinte le spese.

MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO

Vanno anzitutto esaminati specificamente i singoli fatti oggetto di contestazione.

Quanto alla mancata effettuazione di "*verifiche propedeutiche*", di asserita competenza dell'AD di SOGIN, circa la corretta "*qualificazione*" del rapporto/relazione, prodotta dalla Task Force, in termini di formale segnalazione dell'allora vigente art. 54-bis del d.lgs. n. 165/2001, è pacifico tra le parti che la stessa "task force", incaricata dal ricorrente di effettuare le verifiche relative alle fasi di acquisizione ed esecuzione dei contratti di appalto afferenti al DNPT, aveva classificato il



relativo rapporto come "segnalazione ex art.54 bis d.lgs. n.165\2001. Deve, quindi, ritenersi che, pur avendo ad oggetto tale incarico verifiche di carattere contabile e contrattuale e l'accertamento delle conseguenze di carattere economico delle stesse, nell'esecuzione dell'incarico il gruppo di lavoro aveva accertato fatti stimati quali "condotte illecite" di cui all'art.54 bis cit. provvedendo alla relativa classificazione che è stata avallata dal ricorrente; quest'ultimo, infatti, aveva trasmesso la segnalazione non già al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, coinvolto della segnalazione, bensì al C.d.A. in conformità alle disposizioni interne sulla gestione delle segnalazioni di reati e di irregolarità al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza che al punto 3.4.2. dispone in tal senso.

Non può condividersi l'assunto di parte convenuta secondo il quale la qualificazione del rapporto in termini di *whistleblowing* aveva sortito l'effetto, asseritamente voluto dal ricorrente, di "impressionare" i componenti del CdA che nel chiedere un approfondimento in merito alle azioni da intraprendere a tutela della Società avrebbero addirittura deciso di non verbalizzare la discussione sul punto; tale asserzione rimane, invero, generica e non circostanziata in relazione ai fatti che avrebbero destato impressione nei componenti del C.d.A. il quale, al contrario, evidentemente non pienamente convinto della natura di segnalazione ex art. 54 bis cit. del rapporto in oggetto, aveva deciso di chiedere relativo parere a professionisti esterni.

Sul punto la teste Di Sipio Raffella, già consigliere di amministrazione ha dichiarato: " confermo che le valutazione della segnalazione \rapporto di cui al capo 1 del ricorso venivano effettuate da tutti i componenti del consiglio di amministrazione; adr: tale valutazione è avvenuta sia in base all'allegato 1 della procedura per la prevenzione, corruzione e trasparenza con riferimento al punto 3.4.2, verifica effettuata sia dal cda sia dall'organismo di vigilanza e con approfondimenti giuridici del legale preposto".



Tali dichiarazioni sono in contrasto con quanto riferito dalla teste Meola Luce che ha affermato: "preciso che il CdA in tale sede non valutò i presupposti e la natura di tale rapporto e preciso che chi lo ha redatto ce lo ha presentato con l'intestazione "questo rapporto è soggetto ai presupposti della segnalazione ex art.54 bis d.lgs. 165\2001" e, tuttavia, la circostanza che il C.d.A. abbia determinato di approfondire la natura del rapporto\segnalazione esclude la mera acquiescenza dello stesso alla qualificazione attribuita dai componenti della "task force" e dal ricorrente a tale rapporto.

All'esito della valutazione svolta, il legale incaricato, avv.to G. Martellino, aveva concluso: "si ritiene necessario che la segnalazione predisposta dalla Task venga da codesto Consiglio di Amministrazione comunicata all'ANAC, giusto il disposto dell'art. 54 *bis* del D.Lgs. n. 165/01, come modificato dalla Legge n. 179/17, che ha introdotto la predetta Autorità tra i soggetti destinatari delle segnalazioni" oltre a raccomandare di inviare segnalazione all'azionista di riferimento (Ministero dell'Economia), all'autorità giudiziaria ed alla Procura della Corte dei Conti.

Inoltre, lo studio legale interpellato per un parere in materia giuslavoristica aveva consigliato di avviare formali azioni disciplinari nei confronti dei dipendenti coinvolti nelle vicende evidenziate nel rapporto\segnalazione.

Alla luce dei richiamati pareri professionali chiesti dal C.d.A. sulla natura di tale rapporto\segnalazione nonché della conseguente determinazione del Consiglio medesimo di uniformarsi a tali pareri procedendo alle relative comunicazioni alle predette autorità ed alle contestazioni disciplinari, deve escludersi che il C.d.A. sia stato fuorviato dalla qualificazione del rapporto quale segnalazione ex art. 54 bis data dalla "task force", e condivisa dal ricorrente; al contrario, l'aver proceduto a preventive, qualificate verifiche circa la natura di tale rapporto nonché la conformità dei pareri acquisiti alla valutazione fatta dai componente della task force e dal ricorrente sono idonee ad



escludere la pure contestata violazione dell'art. 54 bis cit. nella valutazione del rapporto medesimo.

Sotto tale profilo i rilievi effettuati dal G.U.P. Tribunale di Roma nella sentenza n.3987\2023 richiamata nella contestazione disciplinare in ordine alla non qualificabilità del rapporto quale segnalazione ex art. 54 bis c.p.c., essi non sono idonei a configurare, per quanto detto in ordine ai pareri professionali acquisiti ed alle determinazioni assunte dal C.d.A., la contestata violazione di tale norma e tenuto conto, altresì, che altra Autorità Giudiziaria (T.A.R.) ha dichiarato la conformità all'art.54 bis cit. ed alle linee guida Anac della trasmissione della segnalazione al C.d.A. anzicchè al Responsabile prevenzione corruzione e trasparenza (sent. n.10400\2022).

Quanto, poi, alla consulenza legale commissionata dall'amministratore delegato alla Deloitte Legal in merito all'eventuale responsabilità di Arera per eventuali danni arrecati a Sogin ed alle condotte inefficienti del ricorrente evidenziate nella consulenza medesima, la estraneità di tali fatti alle contestazioni disciplinari determina l'inconferenza dei risultati della consulenza medesima.

Quanto alla mancata effettuazione da parte del ricorrente nella qualità delle "verifiche propedeutiche ai sensi della procedura per la "Gestione delle segnalazioni di reati o irregolarità al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e tutela del dipendente segnalante, ai sensi dell'art. 54-bis del D.Lgs. n. 165/2001 documento adottato dal CdA nella seduta del 23 gennaio 2020", oltre a doversi rilevare la genericità della contestazione stante l'omessa individuazione dello specifico contenuto delle verifiche propedeutiche alle quali il ricorrente era tenuto ai sensi del verbale del C.d.A. richiamato, si osserva che al punto 1 del predetto verbale viene dato atto della illustrazione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2020-2022 e, tuttavia, nella contestazione disciplinare non vengono richiamate le specifiche disposizioni del Piano in relazione agli obblighi di verifica



gravanti sull'A.D. con la conseguenza che le allegazioni di parte convenuta in ordine alle conseguenze dannose subite dalla società stessa per effetto della mancata preventiva verifica sono inconferenti.

Va, pertanto, riconosciuta al ricorrente la qualità di informatore ai sensi dell'art.54 bis cit. in quanto promotore dell'istituzione della "task force" con conseguente riconoscimento della tutela prevista dalle relative disposizioni.

Queste ultime, infatti sono applicabili "ratione temporis" nel rilievo che la normativa sopravvenuta (d.lgs. n.24\2023) disciplina espressamente il regime transitorio disponendo: "Le disposizioni di cui al presente decreto hanno effetto a decorrere dal 15 luglio 2023. Alle segnalazioni o alle denunce all'autorità giudiziaria o contabile effettuate precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché a quelle effettuate fino al 14 luglio 2023, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 54-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001, all'articolo 6, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, del decreto legislativo n. 231 del 2001 e all'articolo 3 della legge n. 179 del 2017."

L'inequivocabile riferimento normativo all'epoca, non già dell'adozione dell'atto ritorsivo, bensì della segnalazione ovvero denuncia per l'individuazione della disciplina applicabile e la circostanza che la segnalazione è stata trasmessa al ricorrente nella qualità di amministratore delegato e responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza "ad interim" in data 17.9.2021 determinano l'applicazione della richiamata normativa previgente.

Tornando all'esame delle contestazioni disciplinari, quanto alla "mancata valutazione" da parte dell'AD della "ineseguibilità" di uno specifico contratto di appalto, stante l'asserita "indisponibilità" delle aree su cui effettuare gli interventi sino al 2025, si osserva che il r.u.p. dell'opera ing. Stigliano nell'atto di validazione della progettazione aveva espressamente attestato la realizzabilità del progetto dato atto della



"l'accessibilità, parziale o totale, alle aree interessate ai lavori presumibilmente entro Settembre 2023"; sicchè non emerge la pure contestata responsabilità del ricorrente per l'indisponibilità delle aree avendo indicato nella "mail" dell'ottobre 2022 il termine per la disponibilità delle aree nel 16.11.2023. Né tale attestato di realizzabilità del progetto ha subito variazioni da parte del rup a seguito delle ulteriori prescrizioni provenienti dal Ministero delle quali il rup medesimo dava conto nella "mail" dell'8.2.2023.

Va, inoltre, rilevata la genericità della contestazione per come formulata con riferimento alla omessa valutazione del "Requisiti essenziali di validità della procedura di gara e del contratto" in assenza di specificazione delle singole omissioni ascrivibili al ricorrente in relazione alle fasi di procedura di gara ed al contenuto del contratto. Peraltro, solo nella memoria di costituzione sono elencati ritardi relativi alle opere oggetto di contratto di appalto affidato alla Primos srl ed il conseguente slittamento della data di consegna al terzo trimestre 2025, circostanze, queste non presenti nella contestazione disciplinare. Non risulta, in ogni caso, dimostrata la non meglio precisata qualità di referente del ricorrente nel progetto in parola e la conseguente responsabilità alla stessa conseguente; sul punto il teste Di Sipio Raffella, consigliere di amministrazione ha dichiarato: "mi risulta che il ricorrente nel progetto dell'impianto ICPF non era referente ed egli presenziava nel suo ruolo di amministratore delegato nell'ambito del CdA ed il progetto ci fu presentato dal relativo gruppo di lavoro" e il teste Baldassarri Pierfrancesco ha affermato "il termine referente a livello organizzativo vuol dire poco quanto al progetto ICPF; adr:non ricordo quale ruolo ebbe il ricorrente nell'ambito di tale progetto" e ancora, quanto ai ruoli svolti nell'ambito delle procedure di appalto: "poteri procuratori nelle procedure di appalto erano attribuiti al direttore dell'ingegneria della fase di progettazione, al direttore acquisiti appalti per la fase di



affidamento ed ai capi sito per la fase di esecuzione al netto di alcune eccezioni;”.

Con riferimento, poi, ai poteri della task force di supporto all'organo commissariale nelle attività di accelerazione della procedure di smantellamento il medesimo teste ha dichiarato: “l'organo commissariale istituì una task force riguardante l'accelerazione dell'attività di smantellamento degli impianti nucleari che era nel mandato dei commissari ed il ricorrente con un altro dirigente era il coordinatore di tale task force con poteri consultivi rivolti all'organo commissariale e tale organo commissariale agiva attraverso l'assetto organizzativo e procuratorio della Sogin; all'interno di tale task force poteva esserci anche l'impianto ICPF ma non posso sapere se tale impianto è stato oggetto di analisi da parte di tale task force; ad quanto mi risulta tale task force non si occupava della procedure di appalto per lo smantellamento degli impianti e al più poteva dare suggerimenti a livello strategico; le procedure di appalto sono svolte mediante poteri procuratori che non erano attribuiti ai componenti della task force in quanto tale...”.

Quanto alla contestazione relativa al mancato rispetto - da parte dell'ing. Fontani delle procedure di affidamento di una serie di incarichi professionali in presunta violazione di apposita istruzione operativa interna n.GE Q 00292, si osserva, anzitutto, che essendo pacifico tra le parti che il ricorrente ha rivestito il ruolo di “funzione legale e societario” “ad interim” dal dicembre 2021 al luglio 2022 non sussiste alcuna responsabilità per i presunti inadempimenti relativi al conferimento degli incarichi per il periodo successivo oggetto delle contestazioni di cui ai punti a), b) e f) (conferimenti intervenuti rispettivamente nelle date 17.6.2023, luglio 2023 e settembre 2022).

In ordine al conferimento degli incarichi di cui alle lett. c), d), e), per effetto delle richiamate disposizioni competevano all'area affari legali la richiesta al professionista esterno della dichiarazione di assenza di conflitto di interessi nonché il



preventivo nonché il caricamento in SAP della richiesta di acquisito e la redazione tecnico-economica.

Sul punto la teste Scarabotti Serena, responsabile degli affari legali dall'anno 2020 ha confermato: "adr:svolgevo i compiti di cui al capo 7 del ricorso su indicazione del ricorrente il quale individuava gli avvocati ai quali conferire gli incarichi "intuitu personae". La circostanza che, secondo quanto riferito dalla teste, i legali esterni fossero scelti dal ricorrente non rileva nella valutazione della contestazione la quale ha ad oggetto non già l'esercizio del potere discrezionale di individuazione del legale esterno al quale conferire l'incarico bensì l'omesso compimento delle suddette attività amministrative già richiamate che, come rilevato, non rientravano nelle attribuzioni del ricorrente.

In ogni caso il teste Baldassarri ha confermato: "chiesi anche al ricorrente documentazione e informazioni per fare accertamenti previsti nel mandato di audit con riferimento anche agli incarichi conferiti all'avv.to Zoppini e ciò per svolgere il mio incarico nell'ambito dell'"audit"; adr: non posso affermare di aver accertato anomalie a carico del ricorrente all'esito di tale "audit"; adr: gli atti necessari relativi al conferimento delle procure a legali esterni sono atti che generalmente fa l'ufficio legale."

Quanto alla sottoscrizione della lettera di incarico per gli incarichi c) e d) risalenti al maggio e giugno 2022, non è contestato dalla convenuta che fin dal gennaio 2022 l'avv.to Ferrazzano era stato nominato vice direttore legale e societario con procura per la sottoscrizione degli incarichi fino all'importo di E.40.000,00 successivamente ridotto ad E.20.000,00 (circostanza confermata dal teste Baldassarri); preso atto che gli incarichi c) e d) non superavano tale limite non sussiste la relativa violazione contestata al ricorrente.

Tenuto conto del ruolo di responsabile area affari legali attualmente ricoperto dalla Scarabotti all'interno della società e del contributo dalla stessa reso nella difesa legale dell'ente



convenuto in tale processo, le dichiarazioni del teste Baldassarri circa la procura attribuito all'avv.to Ferrazzano per la sottoscrizione degli incarichi esterni di valore fino ad E.20.000,00, devono ritenersi prevalenti sulle dichiarazioni rese dalla teste Scarabotti la quale ha escluso tale circostanza che, si ribadisce non è stata specificamente contestata;. Inoltre, la circostanza che il teste Baldassarri abbia inviato in data 7.5.2024 atto di diffida alla società convenuta contestando il mancato conteggio delle ferie non vale ad inficiare l'utilizzabilità delle dichiarazioni del teste medesimo rilevato che, non soltanto la produzione relativa all'attendibilità del teste, regolarmente indicato in ricorso, è tardiva, ma altresì che la richiesta dell'indennità sostitutiva delle ferie non fruite costituisce diritto del lavoratore l'esercizio del quale non può in alcun caso costituire pregiudizio in termini di attendibilità considerato in ogni caso che alla diffida non è seguita l'azione giudiziale.

Con riferimento all'incarico affidato all'av.to Zoppini, viene contestato che nel giudizio n.405\2022 pendente innanzi al Tar Basilicata sarebbe stata depositata memoria e sarebbe stata depositata ordinanza nelle date del 30.9.2022 e 25.10.2022 antecedentemente alla trasmissione del preventivo avvenuta in data 19.12.2022 e tuttavia risulta prodotto da parte convenuta non già il preventivo bensì il preavviso di parcella del 20.12.2022.

Accertata l'insussistenza dei fatti adottati quale giusta causa di licenziamento deve affermarsi la sussistenza del motivo ritorsivo del licenziamento medesimo prevedendo l'art. 54 bis co.7, in caso di mancata dimostrazione che le misure adottate "sono motivate da ragioni estranee alla segnalazione", una presunzione di ritorsività della misura, nel caso di specie licenziamento, con conseguente riconoscimento della tutela prevista dall'art.2 d.lgs. n.23\2015 (art.54 bis co.8).

Accertata la nullità dell'impugnato licenziamento la società ricorrente è condannata a reintegrare il ricorrente nella posizione lavorativa occupata al momento del recesso, al



risarcimento del danno nella misura pari all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione ed al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali maturati nel medesimo periodo.

Dal risarcimento del danno va detratta la somma percepita dal ricorrente dal mese di giugno 2024 a titolo di compenso per l'incarico dallo stesso svolto presso "star up" come dallo stesso dichiarato in sede di discussione.

Va, infine, rilevato, quanto al diritto del ricorrente all'indennità sostitutiva per le ferie non fruito, che la Suprema Corte ha sancito il seguente principio di diritto: "Il potere del dirigente pubblico di organizzare autonomamente il godimento delle proprie ferie, pur se accompagnato da obblighi previsti dalla contrattazione collettiva di comunicazione al datore di lavoro della pianificazione delle attività e dei riposi, non comporta la perdita del diritto, alla cessazione del rapporto, all'indennità sostitutiva delle ferie se il datore di lavoro non dimostra di avere, in esercizio dei propri doveri di vigilanza ed indirizzo sul punto, formalmente invitato il lavoratore a fruire delle ferie e di avere assicurato altresì che l'organizzazione del lavoro e le esigenze del servizio cui il dirigente era preposto non fossero tali da impedire il loro godimento." (Cass. sez. Lav.. sent.n.18140\2022; conf. ord. n.9982\2024).

Nel caso di specie, la società convenuta ha prodotto comunicazione interna avente ad oggetto "gestione ferie" nonché comunicato al personale n.268 del 21.9.2021 con la quale il direttore del personale esortava persona a fruire del maggior numero di ferie entro il minor tempo possibile e ciò anche al fine di generare un recupero contributivo. I documenti in parola non possono ritenersi idonei a determinare la perdita del diritto all'indennità per ferie non fruito rilevato che in essi non è contenuto formale invito al ricorrente a fruire delle ferie residue né viene assicurato che l'organizzazione del servizio al quale era preposto



il ricorrente nella sua qualità fosse tale da non impedire detta fruizione.

Inoltre, il ricorrente dal commissariamento della società ha cessato l'incarico apicale di amministratore delegato e, ciò nonostante, il dirigente ad egli preposto non si è attivato nei termini suindicati per consentire al ricorrente la fruizione delle ferie residue.

La domanda di pagamento dell'indennità di ferie non godute va, tuttavia, accolta nei limiti di n.85 giornate indicate nel prospetto paga in atti relativo al mese di febbraio 2024 nel quale le ferie dell'anno precedente sono indicate in n.89 giorni e viene dato della fruizione di n.9 giorni di ferie con conseguente residuo totale conteggiato all'1.3.2024 di n.85 giorni ed esclusione delle ulteriori ferie non ancora maturate nell'anno 2024.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Dichiara la nullità del licenziamento intimato al ricorrente in data 1.3.2024 e, per l'effetto, condanna SO.G.I.N. s.p.a. a reintegrare il ricorrente nella posizione lavorativa occupata al momento del recesso ed al risarcimento del danno nella misura pari all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, detratta la somma percepita dal ricorrente per l'attività lavorativa svolta dal mese di giugno 2024, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nella misura di legge, ed al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali maturati nel medesimo periodo;

condanna la società convenuta al pagamento dell'indennità sostitutiva per ferie non godute da quantificarsi nella misura corrispondente a n.85 giornate, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nella misura di legge;



Sentenza n. 5519/2025 pubbl. il 14/05/2025
RG n. 36897/2024
Sentenza n. cronol. 54493/2025 del 14/05/2025

condanna la società convenuta al pagamento delle spese di giudizio liquidate nella somma di E.5000,00, oltre spese generali forfettariamente determinate nella misura del 15%.

Roma 12.5.2025

IL Giudice

